

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2024, N. 40

Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finalità e oggetto. Modifiche dell'articolo 118 bis della l.r. 65/2010

Art.2 - Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Inserimento dell'articolo 118 sexies nella l.r. 65/2010

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'articolo 1, comma 250;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e, in particolare, il titolo VII, capo I bis;

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno predisporre una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria, cosiddetti "Care Leavers";
2. Tale misura si pone in linea di continuità con analoghi interventi, attuati in via sperimentale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dal 2018, e ne costituisce al contempo un'importante integrazione, essendo costituita sostanzialmente da un sostegno per il pagamento del canone di locazione;
3. La sede in cui collocare la previsione normativa di tale sostegno è il titolo VII, capo I bis, della l.r. 65/2010 dedicato alle misure a favore dell'autonomia abitativa dei giovani, ma con un articolo "ad hoc", considerate le peculiarità dei potenziali beneficiari, e la conseguente necessità di prevedere requisiti specifici di età e di condizione economica;
4. Analogamente alle altre misure previste dal suddetto capo I bis, è opportuno prevedere che una deliberazione della Giunta regionale stabilisca le modalità per la predisposizione del bando di accesso e per la concessione del contributo di sostegno;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e oggetto.

Modifiche dell'articolo 118 bis della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 118 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: "del presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 118 ter, 118 quater, 118 quinquies".

Art. 2

Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Inserimento dell'articolo 118 sexies nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 118 quinquies della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 118 sexies

Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

1. La Regione destina risorse, fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00, alla concessione di contributi triennali a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell'articolo 118 ter:
 - a) titolarità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
 - b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
 - c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
 - d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d'origine;
 - e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;
 - f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
 - a) la presenza di figli;
 - b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All'assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, entro l'autorizzazione di spesa massima complessiva pari ad euro 500.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione deve avere una durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell'assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità disciplinate dal bando.
9. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:
 - a) l'omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
 - b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

- c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.
10. Costituisce altresì causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
 11. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento all'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza, alla presenza di figli, alle cause di decadenza dal beneficio e revoca del contributo, alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
 12. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di fondi per l'edilizia residenziale e per il finanziamento dell'edilizia convenzionata-agevolata ai sensi degli articoli 36 e 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2024- 2026, annualità 2024.
 13. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 12, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito secondo quanto stabilito ai commi 4 e 6."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 9 ottobre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 3
divenuta**

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 giugno 2024, n. 264

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Serena Spinelli

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 settembre 2024

Approvata in data 1° ottobre 2024

Divenuta legge regionale 31/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65](#)